

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **172/1985** (ECLI:IT:COST:1985:172)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ROEHRSEN** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Udienza Pubblica del **19/03/1985**; Decisione del **08/05/1985**

Deposito del **25/05/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10980**

Atti decisi:

N. 172

ORDINANZA 8 MAGGIO 1985

Deposito in cancelleria: 25 maggio 1985.

Pres. ROEHRSEN - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (Proroga dei contratti agrari), promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1981 dal Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Cervetti Vito ed altra e Moretti Rocco, iscritta al n.

448 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1981.

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Cervetti Vito, concedente di un fondo rustico, e Moretti Rocco, affittuario, avente per oggetto la cessazione del rapporto, il Tribunale di Lecce con ordinanza del 1 aprile 1981 (reg. ord. n. 448 del 1981) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 l. 15 settembre 1964 n. 756;

che il Tribunale rilevava come tale disposizione - nella parte in cui disponeva la proroga dei contratti agrari, fra cui quelli di affitto a coltivatore diretto, "in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" e "fino a nuova disposizione" - venisse interpretata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione nel senso che non erano soggetti a proroga legale i contratti di affitto stipulati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;

che la disposizione, così intesa, sembrava al Tribunale confliggere con gli artt. 2, 3 e 44 della Costituzione;

che le parti private non si costituivano.

Considerato che dopo l'emissione dell'ordinanza di rimessione è entrata in vigore la legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui art. 53, terzo comma, così stabilisce: "L'articolo 14 della legge 15 settembre 1964 n. 756, e il primo comma dell'art. 3 della legge 9 agosto 1973 n. 508, devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime";

che la sopravvenienza di questa norma impone di restituire gli atti al giudice a quo perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio principale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce perché riesamini, secondo la sopravvenuta legge 3 maggio 1982 n. 203, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 l. 15 settembre 1964 n. 756, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.